



**PROVINCIA  
DI PESCARA**

**SETTORE I**  
*Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità,  
Edilizia Scolastica e Patrimonio*  
Il Dirigente

**OGGETTO:** Ordinanza di chiusura al transito veicolare e ciclopedonale, con esclusione della popolazione con residenza anagrafica, dei mezzi delle forze dell'ordine, della SP n° 66 "B.vio Bolognano - San Tommaso", tra le progressive Km 2+900 al Km 5+400.

**ORDINANZA n° 05 del 23.01.2017**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Preso atto

- Che, a seguito della nota comunale n. 210 del 20.1.17 a firma del sindaco di Bolognano, con cui si richiedeva sopralluogo congiunto per verifiche movimento franoso in atto al Km 3+400 della SP 66 denominata (SS. 5 - Bolognano - Musellaro - Salle - S. Tommaso - SR 487);
- Che in data 22 gennaio 2017 a seguito di sopralluogo tecnico congiunto è stata accertata l'esistenza della frana in atto al Km 3+400 della citata SP, di conseguenza è stata interdetta al traffico veicolare con nota provinciale del 22.01.17;
- Ritenuto, per quanto di qui innanzi evidenziato, necessario procedere all'istituzione della chiusura al transito veicolare del tratto stradale compreso tra le progressive Km 2+900 al Km 5+400 della citata SP 66, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- Visti l'Art. 5, 6 e 37 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. ed i.;

Tutto ciò premesso:

**O R D I N A**

- La chiusura al transito veicolare e ciclopedonale della S.P n° 66 "B.vio Bolognano - San Tommaso", tra le progressive Km 2+900 al Km 5+400, per i motivi di sicurezza, a tempo indeterminato, fino a successiva ordinanza di riapertura.
- E' consentito il transito, della popolazione con residenza anagrafica, dei proprietari terrieri confinanti, dei mezzi delle forze dell'ordine e di soccorso, per i rispettivi tratti percorribili;
- Durante la chiusura, il traffico veicolare sarà deviato sui percorsi alternativi indicati dalla segnaletica verticale presente in loco;
- La presente ordinanza ha validità fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
- Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato su semplice richiesta della Provincia di Pescara, qualora necessario per motivi di sicurezza per la circolazione stradale.
- Avverso la presente ordinanza, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.
- Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto attiene la collocazione della segnaletica stradale.
- E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Dirigente  
(Dott. Ing. Paolo D'ANCECCO)